

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Semplificati: componenti reddituali rilevanti per cassa***

di Sandro Cerato

A norma del novellato [\*\*articolo 66, comma 1, Tuir\*\*](#), in vigore dal periodo d'imposta 2017, il **reddito delle imprese in contabilità semplificata** “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa”.

Conseguentemente, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, **secondo il criterio di cassa**, ovvero **all’atto dell’effettiva percezione**:

- i **ricavi indicati all’[articolo 85 Tuir](#)**;
- gli **altri proventi** indicati nell’[articolo 89 Tuir](#).

Il summenzionato criterio di cassa è altrettanto applicabile alle “**spese sostenute**” nell’esercizio d’impresa quali, ad esempio:

- le **spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita**, di beni impiegati nel processo produttivo oppure incorporati nei servizi;
- gli **oneri per utenze, materiali di consumo e spese condominiali**;
- le **imposte comunali deducibili**;
- i costi per **assicurazioni**;
- gli **interessi passivi**.

La [\*\*circolare AdE 11/E/2017\*\*](#) ha sottolineato come, relativamente alle operazioni da cui derivano componenti positivi e negativi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito secondo il **criterio di cassa**, assumano rilevanza:

- i **costi riguardanti contratti da cui derivano corrispettivi periodici** (deducibili quindi al momento del sostenimento della spesa);
- gli **eventuali versamenti effettuati e/o corrispettivi ricevuti a titolo di acconto** (es. la fattura emessa nel mese di dicembre 2017 quale acconto di una prestazione da effettuare nel 2018, incassata entro il 31.12.2017 dà origine ad un ricavo per il 2017).

L’adozione del criterio improntato alla cassa comporta la **necessità di individuare esattamente quando i ricavi si intendano “percepiti” e le spese si considerino “sostenute”**, momenti che risulteranno difficilmente individuabili per le imprese in **contabilità semplificata** le quali, fino al periodo d’imposta 2016, ai fini della determinazione del reddito, si sono disinteressate delle movimentazioni finanziarie dovendo gestire l’intera contabilità secondo il **principio di**

competenza, previo utilizzo dei soli registri Iva.

Pertanto, ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile secondo le nuove regole, sarà necessario prestare particolare attenzione alle **transazioni che avvengono con strumenti diversi dal denaro contante** e, in particolar modo, a quelle che si sono **perfezionate a cavallo d'anno**, vale a dire le transazioni che si sono manifestate **in prossimità della fine dell'anno o all'inizio di quello successivo**.

Se può essere relativamente semplice individuare il momento in cui i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute in presenza di **pagamenti in contanti**, altrettanto non può dirsi per le transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal precedente.

Ciò nonostante, per i pagamenti e gli incassi che non avvengono in denaro contante è comunque possibile rispettare quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria in merito all'individuazione del momento di **rilevanza fiscale dei compensi "percepiti" e delle spese "sostenute" nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo**, *"attesa l'analogia di formulazione tra il nuovo comma 1 dell'articolo 66 del Tuir e il comma 1 dell'articolo 54 dello stesso testo unico"* ([circolare AdE 11/E/2017](#)).

**Modalità di Percezione del ricavo e sostenimento della spesa**

**pagamento**

**Assegno circolare** Il ricavo (o il costo) si considera realizzato (o sostenuto) nel momento in cui **il e/o bancario titolo di credito entra (esce) nella disponibilità dell'impresa**, ovvero all'atto della sua materiale consegna dall'emittente al ricevente, non rilevando ai fini dell'imputazione temporale del componente la circostanza che il versamento sul conto corrente del titolo intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta.

**Bonifico**

Il ricavo si considera realizzato *nell'esercizio in cui risulta l'accredito vale a dire dalla "data di disponibilità"*, ovvero **la data a decorrere dalla quale la somma può essere prelevata**.

La spesa si considera sostenuta alla **data in cui viene impartito l'ordine di bonifico**.

Seminario di specializzazione

**INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E  
STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)